CONSOB

Comunicazione n. DAC/RM/97001574 del 20-2-1997

inviata ai consigli d'amministrazione delle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati, ai collegi sindacali delle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati e alle società di revisione iscritte nell'albo speciale Consob

Oggetto: **Raccomandazioni in materia di controlli societari**

La legge comunitaria 1994, in materia di servizi di investimento, prevede che entro il febbraio 1998 debba essere emanato un Testo Unico attraverso il quale potrà essere modificata la disciplina sulle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al Collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto ed ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

Considerato che l'attuazione delle innovazioni da apportare alla predetta disciplina è comunque rinviata all'entrata in vigore del Testo Unico, la Commissione ha ritenuto opportuno emanare la presente comunicazione nella quale vengono raccomandati ai Consigli d'Amministrazione ed ai Collegi sindacali delle società con titoli negoziati nei mercati regolamentati, nonchè alle società di revisione iscritte all'Albo Consob, comportamenti ritenuti idonei in particolari circostanze a consentire che l'azione di controllo di detti organi e soggetti persegua la massima efficacia e trasparenza nell'ottica della tutela dei patrimoni sociali e delle minoranze azionarie.

Poichè questi ultimi dovranno costituire, in base agli indirizzi contenuti nella Legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994) gli obiettivi principali cui dovrà tendere un'organica e compiuta riforma della struttura di governo delle società emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati, la presente comunicazione persegue, nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'obiettivo di diffondere sul mercato comportamenti in linea con i principi che si ritiene debbano ispirare la nuova normativa, il cui ambito di intervento peraltro sarà comunque più vasto di quello in questa sede preso in considerazione. Gli effetti che si determineranno con l'osservanza delle presenti raccomandazioni, costituiranno utili elementi di valutazione per pervenire ad una disciplina legislativa adeguata a tutelare più efficacemente il pubblico risparmio.

La presente comunicazione si articola in più paragrafi dedicati alle diverse figure che nell'ambito della struttura societaria sono titolari dei poteri di controllo (in particolare il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio sindacale).

In ciascun paragrafo, dopo aver ricordato gli adempimenti che la normativa vigente attribuisce a detti soggetti, sono stati individuati alcuni strumenti attraverso i quali, in concreto, realizzare le finalità volute dal legislatore. Ciò soprattutto con riferimento ad alcuni aspetti per i quali nel tempo si è registrata una confusione di ruoli che ha contribuito a provocare casi di inefficienza del sistema dei controlli societari.

In questa ottica agli amministratori titolari di deleghe è stato raccomandato di rendere all'intero Consiglio un'informativa sull'attività svolta.
Ai membri di quest'ultimo è stato corrispondentemente raccomandato un comportamento più attivo nella richiesta di informazioni agli amministratori cosiddetti esecutivi.

Con riferimento alla funzione del Collegio sindacale, anche nella prospettiva di una riforma che attribuisca, in via esclusiva, alle società di revisione i compiti di controllo sulla contabilità, è stata ribadita la centralità dei controlli sull'amministrazione e, al fine di rendere

contezza di tali controlli, sono state fornite raccomandazioni in ordine ai contenuti delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sulla relazione semestrale.

In merito alla semestrale, poi, dopo aver osservato lo scarso coordinamento, in materia di controlli, con la disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato, i quali soltanto, come noto, sono soggetti alla revisione e certificazione obbligatoria, sono state raccomandate forme tecniche di controllo da parte della società di revisione che rispondono in modo più consono alle esigenze ed alle aspettative del mercato.

Nel raccomandare al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio sindacale una particolare attenzione nel caso di operazioni con parti correlate è stata fornita, nell'ottica di privilegiare la sostanza sulla forma, una definizione di parti correlate che, anche sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 24), amplia la gamma dei soggetti in presumibile conflitto d'interesse.

Questa Commissione raccomanda ai Consigli d'Amministrazione ed ai Collegi sindacali che riterranno di non uniformarsi ai comportamenti raccomandati di dichiararlo esplicitamente nelle rispettive relazioni al bilancio d'esercizio, fornendo i motivi per i quali si è ritenuto di non adeguarsi a quanto raccomandato e, in tal caso, dando informazione degli eventuali strumenti alternativi utilizzati per il concreto adempimento dei precetti di legge.

Roma, 20 febbraio 1997

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda

§

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI SOCIETARI

1. CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

1.1 CONTROLLI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

In presenza di deleghe di poteri, il Comitato esecutivo, ovvero gli amministratori delegati, sono direttamente responsabili dell'adempimento degli specifici obblighi oggetto di delega; l'intero Consiglio d'Amministrazione è, invece, responsabile dell'osservanza dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento.

In conformità alle previsioni della vigente disciplina codicistica (art.2392 c.c.), agli amministratori incombe, pertanto, un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, nonchè di intervento, se a conoscenza di atti pregiudizievoli, al fine di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Inoltre, la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sulla gestione assumono particolare rilevanza le valutazioni del Consiglio d'Amministrazione in ordine all'utilità ed alla convenienza economica delle operazioni poste in essere nell'esercizio delle deleghe.

In particolare, nel caso di operazioni infragruppo o con parti correlate, gli amministratori devono valutare attentamente l'interesse della società al compimento dell'operazione.

Al fine di agevolare le funzioni di vigilanza sul generale andamento della gestione, nonchè la verifica sulle modalità d'esercizio delle deleghe conferite, si raccomanda che il Comitato esecutivo e gli amministratori delegati:

- forniscano al Consiglio d'Amministrazione con cadenza periodica un resoconto sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe;

- qualora le operazioni poste in essere assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della società e del gruppo ad essa facente capo #[1] o possano presentare elementi di criticità, forniscano su tali operazioni apposita e puntuale informazione al Consiglio d'Amministrazione;

- in caso di operazioni infragruppo (ivi compresi, oltre ai rapporti di natura finanziaria anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura), di operazioni con parti correlate #[2] e di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa poste

[1] Per gruppo, ai fini della presente comunicazione, si fa riferimento all'ambito definito dagli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 127 del 9.04.1991, laddove viene indicata l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

[2] Volendo indicare parametri utili all'individuazione delle "parti correlate" rilevanti per l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Consiglio d'Amministrazione, si ritiene opportuno, ai fini della presente comunicazione, prendere in considerazione la nozione di società controllate e collegate di cui all'art. 2359 c.c., nonchè quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 relativo ad operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo che di seguito si indicano:

- le imprese che direttamente o indirettamente controllano, sono controllate o sono soggette a controllo comune da parte dell'impresa che redige il bilancio (incluse le società controllanti, controllate e collegate);
- le società collegate, anche in qualità di beneficial owner;
- le persone fisiche che, anche in qualità di beneficial owner, hanno direttamente o indirettamente una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari;

in essere dalla società o da società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, in particolare se effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio o nei primi mesi dell'esercizio successivo, forniscano comunque apposita e puntuale informazione al Consiglio d'Amministrazione, con particolare riguardo alla loro convenienza economica ed ai profili del conflitto d'interessi.

Si raccomanda, inoltre, che l'intero Consiglio d'Amministrazione assuma l'iniziativa di richiedere periodicamente, e soprattutto a ridosso delle chiusure contabili, informazioni sull'esercizio delle deleghe, con particolare riguardo alle operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte.

Si raccomanda altresì che nelle relazioni degli amministratori sulla gestione previste dall'art. 2428 c.c.:

- venga fornita apposita e puntuale informazione sulle operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte ed in particolare, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, venga esplicitato l'interesse della società al compimento dell'operazione;

- al fine di dare trasparenza al ruolo ed alle connesse responsabilità assunte dagli amministratori nella società, nella prima pagina risultino i nominativi dei componenti il Consiglio, con specifica indicazione delle cariche e della natura delle deleghe conferite ai singoli.

1.2 CONTROLLI DI COMPETENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'art. 2403 c.c. dispone che il Collegio sindacale deve, tra l'altro, controllare l'amministrazione della società e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

Inoltre, il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, stabilisce che i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e che il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In forza di tali disposizioni, i sindaci verificano che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di una buona amministrazione e compatibili con i fini propri della società.

L'ambito di intervento dei sindaci si distingue da quello degli amministratori, i quali, in ragione delle attribuzioni loro conferite effettuano valutazioni in ordine all'utilità ed alla convenienza economica degli atti di gestione compiuti dagli amministratori delegati o dal comitato esecutivo e, quindi, procedono anche ad una valutazione comparata dei benefici derivanti da operazioni alternative.

Il Collegio sindacale deve pertanto verificare che non siano compiute operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale o comunque tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica e patrimoniale della società e del gruppo ad essa facente capo. In particolare, dovranno essere accertate le modalità di realizzazione delle operazioni richiamate nel par.1.1.

-i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e i familiari di tali persone;

- le imprese delle quali è posseduta direttamente o indirettamente una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa, anche in qualità di beneficial owner. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un membro della direzione strategica in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Nel caso in cui una società sia situata al vertice di un gruppo, il Collegio sindacale deve, inoltre, acquisire la conoscenza sull'attività complessivamente svolta dalla società, nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate.

Ciò premesso questa Commissione ritiene utile raccomandare alcuni comportamenti finalizzati ad accrescere, concretamente, l'efficacia dei controlli spettanti al Collegio sindacale.

1.2.a PARTECIPAZIONE DEI SINDACI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

L'art.2405 c.c. prevede come facoltativa la partecipazione dei sindaci alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, infatti, "possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo" mentre "devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione ed alle assemblee".

Poichè nella prassi, spesso, decisioni importanti per la società sono adottate direttamente dal comitato esecutivo, si raccomanda che i sindaci partecipino alle riunioni del comitato, al fine di acquisire informazioni rilevanti sulla gestione della società, utili per effettuare in modo compiuto il controllo sull'amministrazione.

1.2.b IL CONTROLLO SULLA CAPOGRUPPO E SUL GRUPPO

Al fine di accrescere a favore del Collegio sindacale la trasparenza sull'attività svolta dalla società, anche attraverso imprese controllate si raccomanda:

- che almeno un componente del Collegio sindacale della capogruppo sia nominato sindaco nei Collegi sindacali delle società controllate. La partecipazione diretta rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale agevolare l'acquisizione, da parte del Collegio sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere le funzioni di propria competenza;

- che, comunque, soprattutto quando circostanze oggettive impediscono di dare attuazione a quanto precede, i sindaci della capogruppo richiedano agli amministratori di questa di acquisire dagli amministratori delle controllate le informazioni necessarie per svolgere il controllo sull'attività della capogruppo. Analoghe informazioni potranno essere richieste al revisore della capogruppo, cosiddetto principale.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dei sindaci dell'emittente, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2399 c.c., si raccomanda:

- che non siano eletti a tale carica amministratori delle società o enti che la controllano; e che comunque la maggioranza dei sindaci non sia legata da rapporti di dipendenza con le società o enti che controllano l'emittente;

- che, inoltre, i componenti dei collegi sindacali delle società controllate dall'emittente non siano amministratori della stessa società emittente ovvero delle altre società da questa controllate; e che comunque la maggioranza dei sindaci non sia legata da rapporti di dipendenza con la società emittente ovvero con le altre società da questa controllate.

Inoltre, la Commissione auspica che nei Collegi sindacali delle società emittenti almeno un posto sia riservato alle minoranze azionarie.

1.2.c RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'art. 2429 c.c. (richiamato dall'art.5 del DPR 136/75) stabilisce che il Collegio sindacale debba riferire "sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art.2423, comma 4".

In considerazione delle precisazioni svolte sulle funzioni proprie del Collegio sindacale si pone l'esigenza di assicurare all'assemblea una puntuale informazione anche sugli esiti delle specifiche attività di verifica di competenza di detto organo.

Al riguardo, si raccomanda che i Collegi sindacali integrino rispetto a quanto previsto da previsioni legislative, il contenuto della relazione, esprimendo in particolare valutazioni e commenti sui seguenti aspetti:

A) ASPETTI CONNESSI ALLE INFORMAZIONI DI BILANCIO

1) completezza delle informazioni fornite dagli amministratori nella relazione sulla gestione;

2) operazioni infragruppo (ivi compresi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) e con le parti correlate ed operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa poste in essere dalla società o da società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, in particolare se effettuate a ridosso della data di chiusura dell'esercizio o nei primi mesi dell'esercizio successivo; in proposito è auspicabile che la relazione dei sindaci fornisca una valutazione sulla completezza delle informazioni rese dagli amministratori in ordine alle predette operazioni e che con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con parti correlate sia indicato l'interesse della società al compimento dell'operazione, per i profili del conflitto d'interesse;

3) rilievi e richiami d'informativa contenuti nella relazione di certificazione e connesse osservazioni e proposte;

4) proposta di distribuzione dei dividendi;

B) ASPETTI CONNESSI AL CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

5) adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e rendicontazione sulle azioni correttive intraprese e su quelle da adottare;

6) frequenza e numero delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale;

7) denunce dei soci ricevute ai sensi dell'art.2408 c.c. ed iniziative intraprese;

8) eventuali iniziative intraprese a seguito di esposti pervenuti alla società;

9) ulteriori incarichi attribuiti al revisore, in aggiunta alla revisione e certificazione del bilancio, e relativi costi.

1.2.d RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE

Il regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2428 c.c. (delibera 8195 del 30.6.1994) prevede che la relazione semestrale sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa sia corredata delle eventuali osservazioni del Collegio sindacale.

Peraltro, l'insussistenza di una previsione normativa che imponga il controllo contabile da parte delle società di revisione anche sulla relazione semestrale determina una situazione asimmetrica rispetto al sistema dei controlli operante per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato.

Del resto l'esperienza ha dimostrato che, quando il Collegio sindacale è chiamato a svolgere specifiche verifiche sulle situazioni contabili infrannuali, soprattutto consolidate, è indispensabile l'ausilio della società di revisione.

Pertanto, si raccomanda che le relazioni semestrali siano sottoposte a revisione contabile.

Fino a maggior coordinamento della materia, l'ampiezza dei controlli eventualmente svolti dalle società di revisione (full audit, limited review) sarà determinata nella proposta contrattuale, riferita al conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Per gli incarichi in corso potranno essere formulate apposite integrazioni alle proposte originarie che saranno sottoposte ad approvazione da parte dell'assemblea.

Le società di revisione dovranno, comunque, esplicitare nei pareri sulle relazioni semestrali la natura e l'ampiezza dei controlli eseguiti.

I lavori di revisione dovranno prendere avvio in modo tale che il rilascio del parere avvenga in tempo utile per una tempestiva informazione del mercato e, comunque, entro il termine di 4 mesi dalla chiusura del semestre previsto dalla vigente disciplina per la pubblicazione della relazione sull'andamento della gestione.

I Collegi sindacali degli emittenti saranno comunque destinatari, ai sensi dell'art. 2428, penultimo comma, c.c., della relazione semestrale entro 3 mesi dalla chiusura del semestre e potranno riferire le loro eventuali osservazioni sugli stessi profili oggetto di attenzione in occasione dei bilanci di fine periodo.

Il fascicolo della relazione semestrale da rendere pubblico conterrà il parere rilasciato dalla società di revisione e le eventuali osservazioni del Collegio sindacale.

2. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE

Non sempre le informazioni utili per il controllo sull'amministrazione e la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo possono essere acquisite dal Collegio sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo o mediante l'attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli amministratori.

Al riguardo, affinchè sia garantita ai sindaci la massima visibilità sull'operato degli amministratori, si raccomanda che il Collegio sindacale richieda alla società di revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile, il cui fine è proprio di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili.

Le società di revisione vorranno prestare la massima collaborazione in tal senso.

Inoltre, fermo restando il disposto dell'art.1 del DPR 136/75 #[3], si raccomanda che le

[3] Si ricorda che in materia di fatti censurabili la Consob è intervenuta con un'apposita comunicazione (SOC/RM/93002422 del 31.3.1993) in cui si è fatto particolare riferimento ai fatti censurabili connessi ad operazioni con parti correlate.

società di revisione che assumono lo status di revisore principale di gruppo, anche in considerazione del patrimonio informativo di cui dispongono, informino il collegio sindacale della società di dati e notizie acquisiti nel corso del lavoro, anche presso le controllate, che siano rilevanti ai fini del controllo di competenza dei sindaci.

3. PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITA' DEI REVISORI

Come noto, l'art.2, comma 6, del DPR 136/75 attribuisce alla CONSOB il potere di negare l'approvazione della deliberazione assembleare di conferimento dell'incarico alla società di revisione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 #[4] 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società." o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo.

Il comma 7 del medesimo art.2, DPR 136/75, attribuisce alla CONSOB il potere di negare l'approvazione della deliberazione assembleare di revoca dell'incarico alla società di revisione, sentita la società di revisione.

La collocazione del Collegio sindacale nell'attuale struttura di governo delle società è particolarmente funzionale per la conoscenza dei principali aspetti attinenti i rapporti contrattuali tra la società di revisione e la società conferente, sui quali gli amministratori devono formulare proposte per l'assemblea degli azionisti.

Ciò premesso, la Commissione avverte l'esigenza di acquisire, come di seguito raccomandato, le osservazioni dei Collegi sindacali sui profili oggetto di valutazione definiti dalle richiamate disposizioni del Dpr n.136/75.

3.1 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE

In occasione del conferimento dell'incarico di revisione contabile si raccomanda che sia richiesto un parere preventivo del Collegio sindacale sulla proposta della società di revisione prescelta dal Consiglio d'Amministrazione e sui singoli elementi che la costituiscono.

La proposta ed il correlato parere verranno presentati in Assemblea.

Il parere del Collegio sindacale verrà trasmesso alla Consob, unitamente al verbale del Consiglio d'Amministrazione nel corso del quale è stata convocata l'Assemblea per il conferimento dell'incarico.

3.2 REVOCA DELL'INCARICO DI REVISIONE

In occasione della revoca dell'incarico al revisore contabile prima della scadenza del triennio, si raccomanda che il Collegio sindacale si pronunci, con parere preventivo, sulla sussistenza del presupposto della giusta causa.

La proposta di revoca ed il correlato parere verranno presentati in Assemblea.

---

[4] Si riporta , qui di seguito, il testo del 1° comma dell'art.3 del DPR 136/75: "Incompatibilità. - L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

Il parere del Collegio sindacale verrà trasmesso alla Consob, unitamente al verbale del Consiglio d'Amministrazione nel corso del quale è stata convocata l'Assemblea per la revoca dell'incarico.

3.3 ATTRIBUZIONE AL REVISORE DI ULTERIORI INCARICHI

Si raccomanda che l'attribuzione al revisore contabile di incarichi diversi dalla revisione e certificazione del bilancio, purchè compatibili con l'oggetto sociale della società di revisione, sia deliberata dal Consiglio d'Amministrazione previo parere del Collegio sindacale.

4. COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI IN OCCASIONE DI ESPOSTI

Si raccomanda agli Amministratori di informare il Collegio sindacale degli esposti pervenuti affinchè tale organo possa esprimere il proprio avviso in ordine agli elementi di riscontro forniti dagli amministratori dando conto, come già precisato, delle iniziative intraprese nella relazione al bilancio.